



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 12 del 08/03/2019

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **otto** del mese di **Marzo** alle ore **21:00**, nella Sala Adunanze Consiliare del Centro Civico "S.Pertini", previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.

All'appello risultano:

	Cognome e Nome	P	A		Cognome e Nome	P	A
1	BRIVIO PAOLO	SI		8	CASTELLAZZI DAVIDE MARIO	SI	
2	LORENZET DANIELE	SI		9	CONCA RENATO GIUSEPPE	SI	
3	COLOMBO CLAUDIO MARIA	SI		10	ARLATI FRANCESCO	SI	
4	CAGLIO MARIA GRAZIA	SI		11	BONANOMI VITTORIO	SI	
5	ROCCA FELICE	SI		12	SIMONETTI MARIA LAURA		SI
6	MAGGIONI DIANA	SI		13	RIVA MARCO	SI	
7	COLOMBO PIETRO ALFREDO		SI				

PRESENTI: 11

ASSENTI: 2

Assiste Il Segretario Comunale DOTT. GIOVANNI BALESTRA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede Il Sindaco PAOLO BRIVIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2019.

SINDACO: Al punto numero cinque ci occupiamo di TASI. Qui la questione è ancora più semplice, perché come sapete...

CONS. ARLATI: Il Gruppo di minoranza prende atto dei documenti e rinuncia alla discussione.

SINDACO: Grazie. La questione è ancora più semplice. Ribadiamo anche qui le aliquote diciamo degli ultimi anni che riguardano solo le categorie catastali A1, A8 e A9 con le riduzioni che vedete indicate in questa slide. Le abitazioni principali delle altre categorie sono escluse, tra l'altro anche questa è una cosa da notare, perché è chiaro che non andiamo ad applicare i carichi fiscali che potremmo ovviamente applicare. Altri fabbricati e aree edificabili sono pure escluse. C'è come dire un'applicazione molto limitata a un perimetro di applicazione della TASI molto limitato, con alcune detrazioni che riguardano le famiglie, i nuclei familiari con soggetti invalidi è un gettito della tassa che è irrisorio. Questa è una tassa sulla quale evidentemente dopo la sua abolizione per l'applicazione alla prima casa abbiamo deciso ovviamente di non ricorrere quasi per nulla. Se ci sono interventi altrimenti pongo ai voti questo punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che con art. 1 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive modificazioni, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), decorrente da 1/1/2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Premesso, altresì che la IUC è composta da: IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che la Legge di Stabilità per l'anno 2016, Legge 208/2015, ha previsto l'esclusione delle abitazioni principali e relative pertinenze dalla TASI (art. 1 co. 14), non solo per il possessore, ma anche per l'utilizzatore e per il suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A1/A8/A9 (immobili di lusso);

Precisato che negli anni pregressi si era stabilito che le disposizioni di cui al capo precedente, in materia di esclusione della TASI per le abitazioni principali e pertinenze, si applicassero anche agli immobili assimilati alle stesse (fatta eccezione per quelli di categoria A/1-A/8-A/9), come individuati nella normativa IMU, corrispondenti alle tipologie di fabbricato formalmente escluse dall'applicazione dell'IMU, come ben indicato all'art. 13 della L. 214/2011, 2° comma, e nel Regolamento comunale, e nel dettaglio e che anche per il corrente anno 2019 si intende confermare tale decisione:

assimilate per legge all'abitazione principale:

- unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali - D.M. 22/04/2008 -;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia;

assimilate all'abitazione principale con regolamento comunale:

- unità immobiliare posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, non locata;
- abitazione posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, non locata e non data in comodato gratuito, da cittadini italiani residenti fuori del territorio dello Stato - iscritti A.I.R.E. -, già pensionati nei Paesi di residenza.

Considerato che la Legge di Bilancio anno 2019 non ha più confermato il "blocco della tariffe" vigente negli anni 2016-2017-2018, consentendo così agli Enti di applicare eventuali aumenti tariffari, nei limiti delle specifiche norme in materia;

Ritenuto di non avvalersi della Legge 145/2018 e della relativa facoltà sopra indicata, confermando anche per il corrente anno 2019, per le tipologie di immobili ("altri fabbricati" e "aree edificabili"), l'azzeramento delle aliquote TASI;

Precisato che la TASI verrà applicata pertanto solamente alle Abitazioni principali e relative pertinenze di categoria A/1-A/8-A/9, con aliquota 1,4 per mille (assolvendo i medesimi immobili l'imposta IMU nella percentuale del 4,6 per mille e non potendo in tal senso superare il limite del 6 per mille previsto al co. 677 dell'art. 1 della L. 147/2013);

Stabilito che, in funzione di simulazioni eseguite dall'Ufficio Tributi, in considerazione della base imponibile IMU risultante alla data del 31/01/2019 riferita alla tipologia "abitazioni principali" e "pertinenze" di categoria A1/A8/A9, l'applicazione dell'aliquota TASI nella misura del:

- 1,4 per mille

senza applicazione di alcuna detrazione, determina un introito pari ad € 2.000,00;

Considerato che si rende opportuno riconoscere alcune detrazioni, così come già concesse negli anni pregressi, detrazioni da riconoscersi a favore dei soggetti passivi TASI, proprietari di abitazioni principali di categoria A1/A8/A9 e relative pertinenze, oggetto passivo di imposta TASI, come sotto indicate:

- detrazione, in funzione della rendita dell'immobile:

- € 70,00 a favore degli immobili "abitazione principale" aventi rendita fino ad € 400,00;
- € 20,00 a favore degli immobili "abitazione principale" aventi rendita compresa tra € 401,00 ed € 500,00;

- ulteriore detrazione, di € 90,00, in relazione alla presenza di almeno tre figli di età non superiore ai 26 anni, appartenenti al nucleo familiare anagrafico del soggetto passivo di imposta TASI;

- ulteriore detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per i contribuenti che appartengono ad un nucleo familiare in cui sia presente uno o più soggetti con invalidità non inferiore al 100%, con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a € 12.000,00 in caso di nucleo mono familiare e di € 18.000,00 negli altri casi,

con la precisazione che le predette detrazioni andranno ripartite secondo le consuetudinarie regole in materia di IMU, tra gli eventuali proprietari del medesimo immobile;

Richiamato il proprio Regolamento vigente relativo alla disciplina dell'Imposta Unica Municipale (IUC) comprendente nella parte terza anche il tributo sui servizi indivisibili TASI;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 214/2011, il quale testualmente recita: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'[articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'[articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997](#)";

Dato atto che con decreto Ministeriale del 25.01.2019, pubblicato sulla G.U. n.28 del 2.02.2019 è stato ulteriormente differito al 31.03.2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione e' stato espresso da parte del Responsabile dell'area Tributaria, ai sensi degli artt. 49 co. 1 e 147/bis, co. 1 del D. Lgs 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per la motivazione indicata nella nota allegata;

Dato atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione e' stato espresso dal Responsabile dell'area finanziaria, ai sensi degli art. 49 co. 1, e art. 147/bis, co. 1 del T.U.E.L - D. Lgs 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile per la motivazione indicata nella nota allegata;

Visto l'art. 72, co. 1 e 2, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, a termini dei quali, salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi e dallo Statuto per i quali si richieda un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quanto abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti, con l'avvertenza che i Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Arlati, Bonanomi e Riva), resi nelle forme e con le modalità previste dalla legge, essendo n. 11 i consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Fatto riferimento alle premesse, che qui si intendono riportate ed assentite, stabilire che, relativamente all' anno 2019, per effetto:

- o dell'esclusione TASI per tutte le abitazioni principali e relative pertinenze, ad esclusione degli immobili classificati nelle categorie A1/A8/A9, prevista dalla stessa Legge di Stabilità anno 2016 (art. 1 co. 14);
- o dell'azzeramento delle aliquote TASI stabilito per le altre categorie di immobili, "altri fabbricati" e "aree edificabili";

l'aliquota del tributo sui servizi indivisibili (TASI), da applicarsi alle "Abitazioni principali" e "Pertinenze" di categoria A1/A8/A9 e relative pertinenze:

- o 1,4 per mille esclusivamente alle abitazioni principali di categoria A1/A8/A9, definite abitazioni di lusso e relative pertinenze, al fine di salvaguardare il vincolo di cui al co. 677 art. 1 L. 147/2013 e successive modificazioni - limite del 6 per mille - (dando atto che l'aliquota IMU per l'anno 2017 relativamente alle tipologie di cui al presente punto e' del 4,6 per mille), prevedendo altresì il riconoscimento di detrazioni, a favore dei soggetti passivi TASI, proprietari di "abitazioni principali" di categoria A1/A8/A9, così come di seguito indicate:
 - detrazione, in funzione della rendita dell'immobile:
 - € 70,00 a favore degli immobili "abitazione principale" aventi rendita fino ad € 400,00;
 - € 20,00 a favore degli immobili "abitazione principale" aventi rendita compresa tra € 401,00 ed € 500,00;
 - o ulteriore detrazione, di € 90,00, in relazione alla presenza di almeno tre figli di età non superiore ai 26 anni, appartenenti al nucleo familiare anagrafico del soggetto passivo di imposta TASI;
 - o ulteriore detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per i contribuenti che appartengono ad un nucleo familiare in cui sia presente uno o più soggetti con invalidità non inferiore al 100%, con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a € 12.000,00 in caso di nucleo mono familiare e di € 18.000,00 negli altri casi,

con la precisazione che le predette detrazioni andranno ripartite, secondo le consuetudinarie regole in materia di IMU, tra gli eventuali proprietari del medesimo immobile.

2) Prevedere che la medesima esclusione sia riconosciuta anche a favore degli immobili assimilati alle abitazioni principali, come indicati nelle premesse al presente atto;

3) Dare atto che tale aliquota decorre dal 1 gennaio 2019;

4) Trasmettere telematicamente la presente deliberazione al ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

5) trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei Servizi - Settore Tributario e Settore Economico finanziario per gli adempimenti di competenza.

Inoltre, stante l'urgenza,

Visto l'art.134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Arlati, Bonanomi e Riva), resi nelle forme e con le modalità previste dalla legge, essendo n. 11 i consiglieri presenti e votanti;

ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Paolo Brivio

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Balestra

Firmato digitalmente